Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 10 novembre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 10 NOVEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Società Giuseppe Maffioli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1969. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1969. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** 15ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1969. — **Saroglia Ermenegildo & Figlio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1969. — **« Rumianca », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1969. — **Società Anonima Industria Laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1969. — **Già Barone Ambrogio & Figlio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1969. — **Giuseppe Citterio, società per azioni, in Rho (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1969. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969 (Emissione 1956). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969 (Emissione 1957). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969 (Emissione 1958). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969 (Emissione 1961). — **Ditta Carlo Weingrill Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — **Cappellificio Cervo, società per azioni in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1969. — **Società Grandi Alberghi Siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1969. — **Smalteria & Metallurgica Veneta, società per azioni, in Bassano del Grappa (Vicenza):** Estrazione di obbligazioni 6 % II tranche (Emissione 1960). — **Lanificio G. B. Conte, società per azioni, in Schio (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1969. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni 6 %, emissione 1959 e 1963, sorteggiate il 25 ottobre 1969. — **Officine Perusi, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1969. — **Dott. Ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — **S.A.C.I. - Società Azio-**

naria Carte Italiane, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — Officine Fonderie Ing. Giovanni Breda, in Cadoneghe (Padova): Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali Affini, società per azioni, in Valmadrera: Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1969. — RA.SI.O.M. - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1969. — Vetrosilex, società per azioni, in Castelmaggiore (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — Corona, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 7 % 1957-86 sorteggiate il 31 ottobre 1969. — ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, in Napoli: Obbligazioni quindicennali 5,50 %, 3ª emissione, sorteggiate il 24 ottobre 1969. — Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1967-1987 » sorteggiate il 28 ottobre 1969. — A.R.S. Medica, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — Ville Turro, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1969. — Sicula Sarda - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1969. — Esercizio molini pugliesi già F. Tamma & C., società per azioni, in Bari: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1969. — Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma: Obbligazioni del prestito 1962-1979 sorteggiate il 30 ottobre 1969. — Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma: Obbligazioni del prestito 1966-1983, sorteggiate il 30 ottobre 1969. — Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma: Obbligazioni del prestito 1959-1979 sorteggiate il 30 ottobre 1969. — Società per azioni « Cavalli e Poli », in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1969. — Banca centrale di credito popolare Centrobanca s.p.a., in Milano: Avviso di rettifica.

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

BREDA Pietro, capo N/la 1ª classe della M.M., novembre 1966 in Pellestrina (Venezia).

DELL'ANTONE Mario, guardia di finanza, il 6 novembre 1966 in Valle di Primiero (Trento).

VERONA Giovanni, il 16 luglio 1967 in Monza (Milano).

CODEVILLE Piero, il 18 luglio 1967 in Volpedo (Alessandria).

PESCIALLO Luigi, il 18 luglio 1967 in Volpedo (Alessandria).

CARELLI Giovan Battista, il 23 ottobre 1967 in Milano.

PIEMONTE Paolo, il 7 novembre 1967 in Bari.

TREVISAN Gianni, il 4 dicembre 1967 in Noale, frazione Cappelletta (Venezia).

MANGRAVITI Giovanni, il 18 dicembre 1967 in Messina, frazione Ganzirri.

CANNELLA Salvatore, carabiniere, il 24 febbraio 1968 in Ribera (Agrigento).

MERCURI Edo, carabiniere, il 24 febbraio 1968 in Ribera (Agrigento).

SECHI Andrea, carabiniere, il 24 febbraio 1968 in Ribera (Agrigento).

NESPOLO Narciso, il 27 febbraio 1968 in Roma.

SPADAVECCHIA Paolo, il 27 febbraio 1968 in Roma.

SANTI Gerardo, guardia di pubblica sicurezza, il 19 marzo 1968 in Civitavecchia (Roma).

MIRANCELI Fiorello, il 19 marzo 1968 in Civitavecchia (Roma).

BURRO Luigi, vigile urbano, il 26 marzo 1968 in Civitavecchia (Roma).

BIAGIONI Mariano, il 18 maggio 1968 in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

GUERRA Giovanni, il 18 maggio 1968 in Mira (Venezia).

RENIER Sante, il 18 maggio 1968 in Mira (Venezia).

RODIGHIERO Antonio, il 27 maggio 1968 in Varese.

CHIRICO Saverio, marittimo, il 1° giugno 1968 in Reggio Calabria.

FENGA Franco, il 6 giugno 1968 in Pistoia, località Pontelungo.

NIZZI Stefano, il 22 giugno 1968 in Assisi, frazione Capodacqua (Perugia).

D'ALESSANDRO Ciro, finanziere di mare, il 23 giugno 1967 in S. Flavia, località Fondachello (Palermo).

TIMOTEI Riziero, il 13 luglio 1968 in Scheggino, località Valcasana (Perugia).

LORANDI Giorgio, il 31 luglio 1968 in Lovere, località Cornasola (Bergamo).

CIUFFO Giuseppe, il 5 ottobre 1968 in Torraca (Salerno).

(10332)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 marzo 1936, con il quale il sig. Massimo Sulliotti fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto 14 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1969, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 205, con il quale il sig. Massimo Sulliotti fu collocato nella posizione di fuori ruolo, a decorrere dal 13 giugno 1968;

Vista la dichiarazione in data 3 aprile 1969, con la quale il sig. Massimo Sulliotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 3 aprile 1969, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Massimo Sulliotti dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1969
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 374

(10367)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1969.

Nomina del presidente della RAI-Radiotelevisione italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, approvato con decreto ministerale 29 luglio 1933, e successive modificazioni;

Visti l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1967, registro n. 36, foglio n. 217, con il quale venne approvata la nomina del dott. Pietro Quaroni a presidente della RAI - Radiotelevisione italiana;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana in data 12 aprile 1969, con la quale, a seguito delle dimissioni del dott. Pietro Quaroni dalla carica di presidente e di consigliere di amministrazione, il prof. Aldo Sandulli, nominato nello stesso giorno per cooptazione consigliere di amministrazione, è stato eletto presidente del consiglio stesso;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana in data 30 aprile 1969, con la quale il prof. Aldo Sandulli, dopo essere stato confermato consigliere di amministrazione dall'assemblea degli azionisti tenutasi nello stesso giorno, è stato confermato presidente della società per il triennio 1969-1971;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la nomina per il triennio 1969-1971 del prof. Aldo Sandulli a presidente della RAI - Radiotelevisione italiana, deliberata dal consiglio di amministrazione della società stessa nelle sedute del 12 aprile e 30 aprile 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1969

Il Ministro: MAZZA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Registro n. 42 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 192

(10492)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1969.

Nomina dell'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni;

Visti l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1968, registro n. 50, foglio n. 78, con il quale venne approvata la nomina del dott. Giovanni Battista Granzotto ad amministratore delegato della RAI - Radiotelevisione italiana;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana in data 12 aprile 1969, con la quale il dott. Luciano Paolicchi, a seguito delle dimissioni del dott. Giovanni Battista Granzotto, è stato nominato amministratore della società;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Luciano Paolicchi nella carica di amministratore delegato della RAI - Radiotelevisione italiana, deliberata dal consiglio di amministrazione della società stessa nella seduta del 12 aprile 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1969

Il Ministro: MAZZA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Registro n. 42 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 193

(10491)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Nuove norme in materia di riconoscimento di malattie dipendenti da causa di servizio per il personale delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto l'art. 208 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del suddetto stato giuridico;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.2.1/57713/35.28.C del 27 giugno 1969;

Sentito il consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 19 del 10 luglio 1969;

Decreta:

L'art. 38 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio di una infermità, fuori dei casi di infortunio o di malattia professionale, il dipendente deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato

l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia, presentare domanda scritta al direttore centrale o al direttore compartimentale competente indicando specificamente la natura della infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

I direttori centrali o i direttori compartimentali emettono su tali domande, su conforme parere medico-legale espresso dal competente ispettorato sanitario in seguito ad eventuale visita medica, proprio provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto. Copia del provvedimento deve essere consegnata all'interessato ai sensi dell'art. 54, quarto comma, dello stato giuridico del personale ferroviario.

Le decisioni sui ricorsi prodotti avverso tali provvedimenti devono essere emesse dal direttore generale su altro conforme parere medico-legale espresso dal servizio sanitario in seguito, eventualmente, a visita superiore.

Copia del provvedimento definitivo emesso su ricorso del dipendente deve essere allo stesso comunicata con le modalità previste dal già citato art. 54, quarto comma, dello stato giuridico.

L'azienda procede, invece, d'ufficio in tutti i casi per i quali risulti che un proprio dipendente abbia contratto una infermità per certa o presunta ragione di servizio, provvedendo senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonchè tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere della stessa.

Qualora le indagini portino all'accertamento della dipendenza dell'infermità da cause di servizio, sia in via causale unica diretta ed immediata, sia in via concausale preponderante e necessaria, dovrà procedersi a norma dei precedenti commi secondo, terzo e quarto ».

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1969
Registro n. 53 Trasporti, foglio n. 340

(10494)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dello specchio lagunare compreso nel territorio del comune di Codevigo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, lo specchio lagunare compreso nel territorio del comune di Codevigo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Codevigo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta riveste un notevole interesse pubblico, nazionale ed internazionale, per le sue particolari caratteristiche di suggestivo paesaggio lagunare; tale paesaggio, godibile da numerosi punti di vista, è da ritenere uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale;

Decreta:

Lo specchio lagunare compreso nel territorio del comune di Codevigo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord e ad est il confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia, coincidente con il limite est del foglio nn. 8, 4, 3, 1, sez. *B*, e limite nord del foglio n. 1, sez. *B* e del foglio n. 3, sez. *A* del comune di Codevigo; a ovest il Taglio Nuovissimo coincidente con il limite ovest dei fogli 3 e 6, sez. *A* del comune di Codevigo; a sud corre lungo il canale Scirocchetto, quindi lungo i confini dei compresi mappali 10, 25, 24 foglio n. 7, sez. *B* del comune di Codevigo; attraversa poi lo scolo consorziale della Scarpa Vecchia, comprende parzialmente il mappale 55 e interamente il mappale 56 del foglio n. 7, sez. *B* del comune di Codevigo e quindi prosegue lungo il limite sud del foglio n. 8, sez. *B* del comune di Codevigo sino al confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia sopra menzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Codevigo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 luglio 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente, si è riunita, il giorno 30 giugno 1967 (ore 16), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

La commissione ad unanimità delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sullo specchio lagunare compreso nel territorio del comune di Codevigo, e più precisamente, sul territorio del predetto comune che è delimitata come segue:

a nord e ad est il confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia, coincidente con il limite est del foglio numeri 8, 4, 3, 1, sez. *B*, e limite nord del foglio n. 1, sez. *B* e del foglio n. 3, sez. *A* del comune di Codevigo; a ovest il Taglio Nuovissimo coincidente con il limite ovest dei fogli 3 e 6, sez. *A* comune di Codevigo; a sud corre lungo il canale Scirocchetto, quindi lungo i confini dei compresi mappali 10, 25, 24 foglio n. 7, sez. *B* del comune di Codevigo; attraversa poi lo scolo consorziale della Scarpa Vecchia, comprende parzialmente il mappale 55 e interamente il mappale 56 del foglio n. 7, sez. *B* del comune di Codevigo e quindi prosegue lungo il limite sud del foglio n. 8, sez *B* del comune di Codevigo sino al confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia sopra menzionate.

(*Omissis*).

(10312)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore vetro e cristallo piani della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani della provincia di Caserta, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle ditte industriali del settore predetto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 5 maggio 1969, in favore degli operai dipendenti da ditte industriali del settore vetro e cristalli piani della provincia di Caserta;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani della provincia di Caserta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 maggio 1969, a favore degli operai dipendenti dalle ditte industriali del settore vetro e cristallo piani della provincia di Caserta, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 9 giugno 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10422)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1969

Variazioni alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni, relativo alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Ritenuta la necessità di aumentare di tre posti la pianta organica del personale di cancelleria della sezione distaccata di Corte di appello di Salerno;

Considerato che per reperire i posti necessari occorre ridurre di una unità ciascuno l'organico della Corte di appello di Napoli, della procura della Repubblica di Ravenna e della pretura di Fano;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 1° ottobre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1969
Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 253

TABELLA *A*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche e alle Corti di appello

	CANCELLERIE						SEGRETERIE					
	Dirigenti		In sottordine				Dirigenti		In sottordine			
	Cancelliere capo di Corte di cassazione o di Corte d'appello	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE	Segretario capo di Procura generale di Cassazione o d'appello	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Segretario di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE
(*Omissis*)												
Corte di appello di: Napoli	1	—	3	32	15	51	1	—	2	13	4	20
Sezione di: Salerno . . .	—	1	—	3	5	9	—	1	—	—	1	2
Totale . . .	25	2	61	355	182	625	24	2	29	89	51	195

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

TABELLA *B*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai tribunali

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE				SEGRETERIE			
	Dirigente	In sottordine			Dirigente	In sottordine		
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Segretario di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE
(*Omissis*)								
Ravenna	1	5	6	12	1	1	2	4
Totale . . .	159	1.019	1.171	2.349	159	260	440	859

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

TABELLA *C*

Personale di cancelleria addetto alle preture

PRETURE DI	DIRIGENTI			SOTTORDINE		TOTALE
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o di seconda classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	
(*Omissis*)						
Fano	—	1	—	—	1	2
Totale . . .	84	327	488	522	1.334	2.760

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

(10435)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1969.

Proroga del termine stabilito nel decreto ministeriale 27 maggio 1967, concernente l'autorizzazione temporanea del trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio grana padano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1967;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' consentita fino al 31 dicembre 1971 la produzione del formaggio a pasta dura tipo « grana padano » con latte trattato con formaldeide, purchè nel formaggio stagionato e pronto per il consumo la formaldeide risulti assente.

L'autorizzazione di cui sopra non è estensibile alla produzione di alcun altro tipo di formaggio ed in particolare del formaggio tipo « parmigiano reggiano » prodotto nei territori delle province di Bologna, alla sinistra del fiume Reno; Mantova, alla destra del fiume Po; Modena, Parma e Reggio Emilia.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: Ripamonti

(10309)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, prodotti biologici, preparati galenici, prodotti chimici da usare in medicina rilasciata all'officina farmaceutica della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 luglio 1950, con il quale la ditta Consorzio neoterapico nazionale fu autorizzata a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via di Priscilla n. 101;

Visto il decreto dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 939 in data 18 giugno 1957, con il quale la suddetta ditta fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica di cui sopra preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche nonchè prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione in data 8 giugno 1966 nella quale la ditta Consorzio neoterapico nazionale ha dichiarato di essere stata costretta ad alienare il proprio complesso edile, adibito sia ad uso dello stabilimento che per uffici amministrativi, sito in Roma, via di Priscilla, 101;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina rilasciata all'officina farmaceutica sita in Roma, via di Priscilla, 101, della ditta Consorzio neoterapico nazionale con i decreti A.C.I.S. in data 25 luglio 1950 e n. 939 in data 18 giugno 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: Ripamonti

(10310)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1969.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966 di ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Opera;

Considerato che per scaduto triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968 di conferma a presidente dell'Opera dell'on. dott. Roberto Cuzzaniti;

Visto che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1953, n. 29, i rappresentanti dei pensionati devono essere designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dalla amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni nazionali dei pensionati e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Antonioli Marino, Ballanti Giovanni, Curti Otello, Ortese Giuseppe e Ratto Luigi, in rappresentanza dei pensionati;

Venosi dott. Erasmo e Napoletano dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vecchione prof. Girolamo e Marro dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Caracciolo di Sarno dott. Emilio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, è composto come segue:

Ristuccia dott. Andrea, in rappresentanza della Corte dei conti;

Galzio dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Contino dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bocci avv. Giuseppina, in rappresentanza dei pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10352)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1969.

Emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2532, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1969, n. 185, con il quale è stata autorizzata la 26ª emissione dei predetti buoni;

Decreta:

E' autorizzata la 27ª emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 30.000.000.000.

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 5,25 %, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni stabilite per la precedente emissione.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1969
Registro n. 22 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 29

(10656)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per l'anno 1969, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Chieti, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Taranto e Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Chieti, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Taranto e Trieste, addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro ed abbiano i requisti prescritti, per beneficiare della concessione stessa, dal capo 3° del titolo 3° della legge citata, con le successive modificazioni;

Sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata di 90 giorni, ai lavoratori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Chieti, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Taranto e Trieste, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, i quali:

1) siano stati occupati nelle province suddette in almeno due delle campagne 1966-67, 1967-68 e 1968-69 alle dipendenze di aziende esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco;

2) si trovino nelle condizioni prescritte, per beneficiare della concessione, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il sussidio di cui al precedente comma decorre, semprechè sussistano tutte le altre condizioni di legge, dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La domanda di sussidio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 45° giorno successivo a quello in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 2.

Sono esclusi dal godimento del sussidio di cui al precedente articolo coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono altresì esclusi coloro che, alla data predetta, abbiano percepito, successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, l'indennità di disoccupazione per la durata massima di centottanta giorni.

Coloro che, alla stessa data e successivamente allo inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per una durata inferiore a centottanta giorni, sono ammessi al godimento del sussidio per una durata che, sommata a quella per la quale hanno percepito l'indennità, non superi i centottanta giorni, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10488)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro del comitato speciale della cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 maggio 1969, con il quale è stato costituito il comitato speciale predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Umberto Allegri e dell'avv. Francesco Lariccia, rappresentantr dei datori di lavoro, dimissionari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Armando Bonanni e il dott. Emilio Palladini sono chiamati a far parte del comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quali rappresentanti dei datori di lavoro, in sostituzione rispettivamente del dott. Umberto Allegri e dell'avv. Francesco Lariccia, entrambi dimissionari.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10421)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969, recante modificazioni alle norme per l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore di cui al predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1969;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1969 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 155.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 26 novembre 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1969
Registro n. 32, *foglio n.* 304

(10674)

DECRETO PREFETTIZIO 30 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 823/27 del 22 febbraio 1968, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1968-1970;

Vista la lettera n. 9996 del 22 ottobre 1969, con la quale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie comunica che il dott. Gerlando Castellano, componente del detto consesso, è stato trasferito ad altra sede;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione di detto componente;

Vista la designazione fatta dallo stesso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Michele Macchia è nominato componente del consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1968-1970, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed in sostituzione del dott. Gerlando Castellano, trasferito ad altra sede.

Potenza, addì 30 ottobre 1969

p. *Il prefetto*: LAMORGESE

(10538)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di ragioneria generale ed applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti il trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10490)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Retrocessione al pubblico demanio di un tratto di arenile sito nel comune di Nardò

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 luglio 1969 è stato annullato il decreto interministeriale, in data 1° aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1958, con il quale venne trasferita dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato la zona della superficie di mq. 2476,72 sita nella spiaggia di Porto Cesareo (Nardò), riportata in catasto al foglio n. 22, particella n. 107 del comune di Nardò.

(10319)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bleggio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Bleggio Superiore (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10451)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.236.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10452)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.163.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10454)

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Vigo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.835.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10453)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.644.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10455)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.434.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10456)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.249.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10457)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.194.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10458)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.590.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10459)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.928.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10460)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.404.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10461)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.073.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10462)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.782975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10463)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.515.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10464)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.396.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10465)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.296.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10467)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Zignago (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.006.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3583 Mod. 25-A D.P. — Data 17 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricev. delle domande — Intestazione: Tais Enrico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 ottobre 1969

(9724)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) ed. « Nirvana », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 7 maggio 1963, rep. 9990;

2) ed. « La Madonnina », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 8 dicembre 1954, rep. 3193;

3) ed. « Flavia », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 15 luglio 1963, rep. 10264;

4) ed. « Letizia », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 14 novembre 1963, rep. 10590/3958;

5) ed. « Florida », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 25 luglio 1963, rep. 10298;

6) « Margherita », con sede in Modena, costituita per rogito Brancaccio in data 23 gennaio 1964, rep. 6558;

7) ed. « S. Francesco e S. Egidio », con sede in Modena, costituita per rogito De Rosa in data 21 novembre 1962, repertorio 7302;

8) ed. fra i dipendenti del Banco di S. Giminiano e S. Prospero di Modena, con sede in Modena, costituita per rogito Aggarrotti in data 27 luglio 1948, rep. 7124;

9) ed. fra il personale della S.E.F.T.A. di Modena, con sede in Modena, costituita per rogito Ansaldi in data 25 febbraio 1950, rep. 16757;

10) ed. « S. Cristoforo » fra guardie di pubblica sicurezza di Modena, con sede in Modena, costituita per rogito Gregni in data 20 aprile 1954, rep. 7954;

11) ed. « IM-CO », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 18 marzo 1959, rep. 6384;

12) edificatrice « Asso di picche », con sede in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Poggioli in data 9 febbraio 1963, rep. 2572;

13) Frigorifero Massese (CO.FRI.M.), con sede in Massa di Finale (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 25 gennaio 1962, rep. 8629;

14) di consumo « A.C.L.I. », con sede in Formigine (Modena), costituita per rogito Coppini in data 22 gennaio 1950, rep. 2186;

15) edificatrice « Belvedere », con sede in Guiglia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 11 febbraio 1964, repertorio 10920;

16) « Francesco Montanari-Mirandola », con sede in Mirandola (Modena), costituita per rogito Tibaldo in data 28 settembre 1963, rep. 1628;

17) « La Nonantolana », con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 22 ottobre 1958, rep. 5920;

18) « Domus Nova S. Possidonio », con sede in S. Possidonio (Modena), costituita per rogito Borellini in data 21 settembre 1964, rep. 25643;

19) ed. « *Amicizia* », *con sede in* Sassuolo (Modena), costituita per rogito Senni Buratti in data 29 novembre 1963, repertorio 19116;

20) ed. « Claudia », con sede in Savignano sul Panaro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 13 dicembre 1963, rep. 10663;

21) « Solfrigo », con sede in Soliera (Modena), costituita per rogito Roli in data 5 febbraio 1963, rep. 7438;

22) « Domus Apta Mihi », con sede in Vignola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 12 luglio 1969, rep. 10251;

23) ed. « Salus » *tra i dipendenti dell'ospedale civile di* Vignola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 12 luglio 1963, rep. 10249;

24) « Lavoratori dello spettacolo », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bettucci in data 20 settembre 1949, repertorio 14555;

25) « Tetto per tutti », con sede in Ravenna, costituita per rogito Janiri in data 18 gennaio 1958, rep. 18408;

26) « Enrico Mattei », con sede in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 9 aprile 1963, rep. 19421;

27) ed. « S.P.E.S. Nostra » già « S.P.E.S. », con sede in Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 16 novembre 1955, rep. 10163;

28) impiegati statali adriatica - CISA, con sede in Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 17 aprile 1958, rep. 14154;

29) ed. « La Pace », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bettucci in data 23 febbraio 1949, rep. 13446;

30) ed. « *Il Nido* », con sede in S. Alberto di Ravenna, costituita per rogito Conte in data 2 aprile 1963, rep. 3449;

31) « Il Fontanone », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Vicini in data 8 settembre 1963, rep. 3260;

32) « La Loggia », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Vicini in data 13 giugno 1963, rep. 3178;

33) « La Pavona », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Vicini in data 28 luglio 1963, rep. 3220;

34) « La Manfreda », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Vicini in data 8 settembre 1963, rep. 3259;

35) ed. « *La Nostra Casa* », *con sede in* Lugo (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 18 aprile 1963, rep. 47941;

36) « Casa Nostra », con sede in Massalombarda (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 24 giugno 1963, rep. 34379;

37) « La Rinascita », con sede in Massalombarda (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 13 agosto 1963, rep. 35039;

38) « Casa Fiorita », con sede in Massalombarda (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 4 luglio 1963, rep. 34522;

39) « Il Nido », con sede in Massalombarda (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 11 febbraio 1964, rep. 36407;

40) *esercizio Albergo Italia* - C.E.A.I., *con sede in* Riolo Terme (Ravenna), costituita per rogito Ricci Curbastro in data 13 settembre 1949, rep. 12123;

41) Riolese autotrasporti - C.O.R.A., con sede in Riolo Terme (Ravenna), costituita per rogito Cattani in data 19 giugno 1962, rep. 16266.

(10440)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1968 al 31 gennaio 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1075/67, n. 11/68, n. 35/68, n. 66/68 e n. 97/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazione da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi Terzi			S.A.M.A. e P.T.O.M.		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-1968 al 4-1-1968	dal 5-1-1968 al 25-1-1968	dal 26-1-1968 al 31-1-1968	dal 1°-1-1968 al 4-1-1968	dal 5-1-1968 al 25-1-1968	dal 26-1-1968 al 31-1-1968
ex 10.06-A		Riso greggio, (non pilato) o risone:						
	06-14	- riso a grani tondi	1.410,000	1.410,000	1.296,250	1.035,000	1.035,000	921,250
	07-15	- riso a grani lunghi	1.410,000	1.410,000	1.296,250	1.035,000	1.035,000	921,250
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):						
	08-12	- riso a grani tondi	1.762,500	1.762,500	1.620,000	1.293,750	1.293,750	1.151,250
	11-16	- riso a grani lunghi	1.762,500	1.762,500	1.620,000	1.293,750	1.293,750	1.151,250
10.06 B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		- riso semilavorato:						
	17-25	- - riso a grani tondi	3.211,875	3.082,500	3.006,250	2.299,375	2.170,000	2.093,750
	18-28	- - riso a grani lunghi . . .	3.583,750	3.440,000	3.355,000	2.602,500	2.458,750	2.373,750
		- riso lavorato a fondo:						
	21-31	- - riso a grani tondi	3.420,625	3.283,125	3.201,875	2.470,625	2.333,125	2.251,875
	23-34	- - riso a grani lunghi . . .	3.841,875	3.687,500	3.596,250	2.816,875	2.662,500	2.571,250
10.06-C	09-10-13	Riso spezzato (rotture di riso) .	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(6471)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore ai trentadue anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in economia e commercio, conseguita presso una università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 589:

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparato e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato — e redatta sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno agli uffici sopraindicati dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche si siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della università od istituto presso cui è stato conseguito;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto indicati nell'art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, sempre in competente bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale

dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 1.145.800 (ex coefficiente 229), oltre tutti gli assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli, provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Registro n. 29, foglio n. 271

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) diritto costituzionale ed amministrativo.

2) istituzioni di diritto privato.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica. Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1) le materie delle prove scritte.

2) nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato.

3) lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .;

4) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .;

5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .;

6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, li . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti di medico funzionario, qualifica iniziale del ruolo sanitario

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti di medico funzionario, qualifica iniziale del ruolo sanitario, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

B) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salve le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani n. 16, 00185 Roma, e dovranno pervenire a mezzo raccomandata alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso, dovranno essere intestate e indirizzate esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro delle domande, alcun tramite, nè degli uffici periferici dell'Istituto, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dello istituto oltre il prescritto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto inerenti il concorso saranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale, dipendente da uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due membri da scegliere fra docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove d'esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

un funzionario dell'istituto con la qualifica di direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con la qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) patologia medica e chirurgica;

b) medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;

2) gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sull'attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con l'INAM;

3) deontologia;

4) legislazione sanitaria;

5) elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
6) elementi di medicina del lavoro;
7) elementi di medicina sociale;
8) elementi di statistica sanitaria e di demografia.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o a preferenza nella nomina:

a) insigniti di medaglia al valore militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 9 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo sanitario.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restinò scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dello istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Il presidente: TURCHETTI

Raccomandata

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via L. Pianciani, 16 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (prov. di .) il . . . . (1) e residente in . . (prov. di . . . .) via . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico funzionario di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 10 novembre 1969.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . presso . . .,

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . presso . .,

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: .,

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Patologia medica e chirurgica;
2) Medicina delle assicurazioni.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale:

fonti legislative e normative (legge istitutiva dell'INAM; altre leggi, decreti e norme varie concernenti l'Istituto);

ordinamento centrale e periferico (la sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali e le unità distaccate, i poliambulatori); problemi organizzativi e funzionali;

prestazioni assistenziali dell'INAM, con particolare riguardo a quelle sanitarie; norme che ne regolano l'erogazione in rapporto alle diverse categorie di assistibili, alle modalità di erogazione (assistenza diretta e indiretta), alla durata ed ai limiti nel diritto alle prestazioni, ai rapporti con gli enti e categorie sanitarie (norme per la regolamentazione dei rapporti tra l'INAM ed i medici, commissione INAM/Medici, commissioni sezionali paritetiche);

compiti del Corpo sanitario dell'Istituto:

funzioni direttive, organizzative di controllo dei medici dell'istituto nella erogazione dell'assistenza sanitaria;

rapporti tra medici dell'istituto e medici di libera scelta;

attività di controllo:

accertamenti sulla capacità al lavoro, sulla utilizzazione dei mezzi di cura, sulla necessità e durata delle prestazioni;

le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale: l'assistenza medico-generica, domiciliare ed ambulatoriale (albi mutualistici, libera scelta del medico e ciclo di fiducia, sistemi di compenso), l'assistensa specialistica (le principali prestazioni specialistiche e relativi sistemi di erogazione, le modalità per il conferimento degli incarichi ambulatoriali, le correlazioni funzionali nell'attività del poliambulatorio), l'assistenza farmaceutica (la prescrizione galenica e specialistica, il prontuario terapeutico e la prescrivibilità dei farmaci), l'assistenza ospedaliera (il ricorso al ricovero di urgenza, la durata delle degenze con particolare riferimento al tempo di diagnosi ed alle lunghe degenze, i rapporti con i presidi ospedalieri pubblici e privati, l'assistenza ai cronici ed agli anziani), l'assistenza ostetrica (il pacco ostetrico, le ostetriche convenzionate, i ricoveri per parto fisiologico), le prestazioni integrative (apparecchi protesici e norme che ne regolano il rimborso, le cure termali, l'assistenza nei casi di malconformazione congenita).

2) Gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sull'attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con l'INAM:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);

Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da enti locali (INADEL);

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP);

Casse marittime per gli infortuni e le malattie;

Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Casse mutue di malattia per i commercianti;

Altri enti di previdenza ed assistenza malattia per particolari categorie (giornalisti, professionisti, ecc.);

Consorzi provinciali antitubercolari;

Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI);

Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI);

Attività assistenziali degli enti locali (dispensari per la cura e profilassi delle malattie veneree, servizi antitracomatosi, centri di igiene mentale, centri per la lotta contro le malattie sociali, ecc.).

3) Deontologia:

il medico nell'assicurazione di malattia; etica professionale, segreto e responsabilità professionale.

4) Legislazione sanitaria:

l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica - la legislazione sanitaria con parti-

colare riguardo all'istituto della condotta medica, alle malattie infettive sociali, alle malattie mentali - la legislazione ospedaliera e le norme sui ricoveri di urgenza e sul servizio di pronto soccorso - la legislazione farmaceutica relativa alla produzione, registrazione e distribuzione dei farmaci.

5) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali:

la malattia dal punto di vista biologico, medico legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico; il referto medico; i concetti di infermità, cronicità, convalescenza, post-malattia; la malattia post-traumatica; le malattie specifiche della vecchiaia - l'invalidità, l'inabilità, l'incapacità al lavoro ed al guadagno e sua valutazione in rapporto al lavoro generico e specifico.

6) Elementi di medicina del lavoro:

compiti del medico del lavoro; l'ambiente di lavoro; l'infortunio sul lavoro; le malattie professionali; prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; igiene mentale del lavoratore; protezione delle donne e dei fanciulli; il reinserimento degli invalidi nel mondo della produzione.

7) Elementi di medicina sociale:

concetto di medicina sociale e medicina preventiva; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti malattie: diabete, tumori, reumatismo, malattie cardio-vascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemia ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti, manifestazioni oftalmologiche di particolare interesse sociale, traumatismi da incidenti del traffico, epilessia - L'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi.

8) Elementi di statistica sanitaria e di demografia:

statistica sanitaria: nozioni elementari di metodologia - rivelazione dei fenomeni, analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche - studio statistico dei fenomeni di natalità, mortalità, morbosità. Tavole, indici; classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica;

demografia: movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione - invecchiamento della popolazione.

(10137)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorso per titoli a tre posti di sanitario a rapporto d'impiego ad orario ridotto

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli a tre posti di sanitario a rapporto d'impiego ad orario ridotto presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura per le funzioni di consulenza tecnico-amministrativa e per quelle di controllo sanitario per gli iscritti all'ente.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

c) avere buona condotta morale e civile;

d) essere di sana e robusta costituzione fisica;

e) essere immuni da condanne e precedenti penali;

f) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con una anzianità di laurea non inferiore a tre anni e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

g) età non superiore a 45 anni, salve le elevazioni di legge vigenti in materia.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.
Esclusioni dal concorso

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che siano incorsi nella decadenza dell'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

Art. 4.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, viale Beethoven, 48 - Roma, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro apposto dall'ente.

Per l'inoltro della domanda non è ammesso alcun altro tramite e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima all'ente non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale.

In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonchè il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso, il numero di codice postale nonchè l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

L'ente non assume responsabilità alcuna per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso ovvero, infine, nel caso di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'ente.

Ai fini della valutazione dei titoli, a corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo della competente università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) eventuali titoli accademici rilasciati da università o da istituti equipollenti, (lauree, libere docenze, diploma di specializzazione e corsi di perfezionamento) di cui gli aspiranti siano forniti; quelli attestanti l'attività professionale effettivamente e

ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore ad un anno con mansioni di sanitario presso enti previdenziali, cliniche universitarie e ospedali civili e quelli dottrinali (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi).

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la prestazione delle domande.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Valutazione dei titoli e graduatoria

La commissione esaminatrice, dopo aver predeterminati i criteri di valutazione dei titoli mediante coefficenti numerici, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto di quanto stabilito dalle disposizioni in vigore in materia di riserva di posti e di preferenze a parità di punteggio complessivo.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, l'approva e dichiara i vincitori del concorso.

Tale graduatoria sarà pubblicata con affissione all'albo dell'ente.

Di detta pubblicazione sarà data notifica all'interessato entro venti giorni, con la precisazione del posto occupato nella graduatoria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso e per l'assunzione nell'incarico, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'ente, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'uffcio dello stato civile del comune di origine;

d) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; tale certificato non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato di abilitazione all'esercizio della professione;

h) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza contenente una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri, e che le condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansoni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*) e *h*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Periodo di prova e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno assunti in qualità di sanitari con rapporto d'impiego a tempo indeterminato ad orario ridotto per un periodo di prova di sei mesi.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla tabella allegata al regolamento del personale sanitario a rapporto d'impiego ad orario ridotto approvato il 28 giugno 1969 con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanità, in relazione al numero delle ore giornaliere di servizio che all'atto dell'assunzione verranno assegnate.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ente ritenga giustificato, non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura - Viale Beethoven, 48 — 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . via . . . . n. . . . . . codice postale n. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tre posti di sanitario a rapporto d'impiego ad orario ridotto, indetto da codesto Ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 2 del bando di concorso perchè (1) . . . . ;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

e) di non aver riportato condanne penali (3) . . . . . ;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso . . . . in data . . . . ;

g) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale conseguito il . . . . ;

h) di aver adempiuto agli obblighi di leva (4) . . . . . ;

i) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) di aver prestato servizio presso (5) . . . . ;

m) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Ai fini della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti: (6) . . . .

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo . . . . .

Indirizzo . . . .

Firma . . . .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 4 del bando).

Data . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 45° anno di età;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(4) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.
(5) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.
(6) Elencare i documenti che si allegano alla domanda.

Il presidente: RIGHETTI

(10204)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 4, foglio n. 217, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con cui è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto l'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:
Presidente:
Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo.
Membri:
Bessler dott. Carlo, ispettore generale medico;
Puntillo dott. Stelio, medico provinciale capo;
Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo;
D'Angelo dott. Pasquale, direttore di sezione.
Segretario:
Ascone, dott. Edoardo, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con legge 5 giugno 1957, n. 417.
La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (unmilione) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1969
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 44

(10345)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di venti tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Nei giorni 19 e 20 novembre 1969, alle ore 8, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, via Pier della Francesca n. 3, Roma, avranno luogo le prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di venti tenenti medici di polizia in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1969.

(10651)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel supplemento al n. 1 del Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, notificato in data 25 ottobre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 35, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero stesso, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 7 giugno 1968.

(10349)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio n. 26230 del 15 luglio 1967 e n. 26855 del 15 settembre 1967, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;
Visti i successivi decreti n. 32878 entrambi del 7 maggio 1969, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nonchè assegnate le sedi ai concorrenti vincitori delle relative condotte vacanti;
Considerato che i vincitori delle condotte di Roccaspinalveti, Fraine, Tufillo, Dogliola e Pennadomo non hanno fatto pervenire la propria accettazione, incorrendo nella decadenza di legge;
Ritenuto che deve conseguentemente procedersi all'assegnazione delle menzionate condotte ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo altresì conto dell'ordine preferenziale indicato dai medesimi nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto che, in seguito a formale atto di interpello dei suddetti concorrenti, è pervenuta risposta solo da parte del dott. Di Filippo Francesco Pietro;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 32878 in data 7 maggio 1969, il dott. Francesco Pietro Di Filippo, medico chirurgo, è nominato vincitore della condotta medica di Tufillo.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Chieti, addì 20 ottobre 1969

Il medico provinciale f.f.: FINIZIO

(10351)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3199 in data 21 dicembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei medici di Milano e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del President della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Merlino dott Eugenio, direttore di sezione della prefettura di Milano;

Fascia dott. Giuseppe, medico provinciale superiore, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Milano;

Rossi prof. Benedetto, primario chirurgo dell'ospedale di Desio;

Annoni prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale Fornaroli di Magenta;

Ansalone dott. Franco, medico condotto del comune di Gaggiano

Segretario:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in località da stabilirsi, non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso che sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 21 ottobre 1969

Il medico provinciale: Tecce

(10377)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1431, in data 21 giugno 1969, con cui venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Brescia;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 8 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Brescia, nonchè la segnalazione della giunta comunale di Brescia in data 15 ottobre 1969;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Brescia, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Martorana prof. dott. Ferdinando, ispettore generale medico capo del Ministero della sanità;

Natta dott. Camillo, vice prefetto di Brescia;

Migone prof. Luigi, docente ruolo patologia speciale medica presso l'Università di Parma;

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano;

Suzzi Valli prof. dott. Enea, ufficiale sanitario del comune di Milano.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Detti esami avranno luogo presso l'Università degli studi di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio del comune di Brescia.

Brescia, addì 25 ottobre 1969

Il medico provinciale: Raffo

(10350)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.